



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Paola Pasquino

**Tra la ‘responsabilità’ e l’‘equità’, ovvero della
buona salute del diritto romano.
Minime riflessioni intorno a
F. MERCOGLIANO, *Saggi di diritto romano*,
Napoli, 2018**

Numero XI Anno 2018

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, D. Ceccarelli Morolli, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, S. Di Salvo, I. Fagnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Prochi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno Dipartimento di Scienze Giuridiche

(Scuola di Giurisprudenza)

Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

**TRA LA 'RESPONSABILITÀ' E L' 'EQUITÀ', OVVERO DELLA
BUONA SALUTE DEL DIRITTO ROMANO.**

**MINIME RIFLESSIONI INTORNO A
F. MERCOGLIANO, *SAGGI DI DIRITTO ROMANO*,
NAPOLI, 2018**

I 'Saggi di diritto romano' dati di recente alle stampe da Felice MercoGLIANO costituiscono una raccolta che racchiude diversi studi dell'A. (già in precedenza pubblicati ma adesso resi più discorsivi e agevoli per gli studenti), impreziosita da un'appendice in cui è riprodotta la prolusione camerte di Vittorio Scialoja del 1879, nonché corredata degli indici di autori e fonti.

I primi tre saggi presentano quale comune denominatore la '*Diligentiam quam in suis*' e, nella loro sistemazione reciproca, delineano un percorso diacronico (dall'età classica ai giorni nostri) e ordinamentale (dal diritto romano ai diritti europei) di quello che può essere considerato un parametro essenziale nella valutazione dell'adempimento di una obbligazione e nella correlativa misura del grado di responsabilità del debitore.

Nel saggio '*Diligentia quam in suis per i giuristi romani classici*, l'A., dopo aver illustrato sinteticamente le problematiche più scottanti inerenti all'argomento e dopo aver accennato ai pochissimi contributi ad esso dedicati nello specifico, si sofferma sui lavori di Hausmaninger (il primo studioso ad analizzare l'istituto nelle riflessioni dei giuristi romani) e di MaueL, per sottoporre a vaglio critico in particolare l'ipotesi formulata dal romanista austriaco circa l'ignoranza, da parte dei tardoclassici, della raffinata elaborazione, celsina prima gaiana poi, della nozione di *diligentia quam in suis*, che i postclassici avrebbero addirittura frainteso. Mediante l'analisi delle fonti in materia (tra cui la

celeberrima *'lex quod Nerva'* di cui in Cels. 11 *dig.* D. 16.3.32), Mercogliano offre tangibili esempi della «flessibilità funzionale» (p. 9) dell'istituto (il quale cioè sarebbe servito sia ad inasprire sia ad attenuare la responsabilità del debitore), in un'ottica storica perfettamente aderente allo spirito dei giuristi romani, i quali «più che a definire concetti in maniera estremamente articolata, badano infatti a valutare con metodo casistico singole fattispecie concrete di responsabilità» (p.18). Riflessione molto concreta che, a giudizio dell'A., è ravvisabile anche nei giuristi dell'età severiana, nei cui passi (da Mercogliano 'riabilitati' contro le critiche interpolazioniste di Hausmaninger), si rinviene anzi un ulteriore modellamento della figura della *diligentia quam in suis*, in grado, con la sua elasticità, di fungere da strumento per riassetare gli equilibri tra le parti negoziali.

La ricaduta del criterio in esame nel diritto vigente è poi oggetto del secondo saggio (*Criterio della 'diligentia quam in suis' e codici moderni*), in cui ampio spazio trovano riflessioni circa gli influssi del diritto romano sulla complessiva vicenda codificatoria di fine Ottocento. Mercogliano offre una lettura storicamente orientata delle norme del Codice italiano del 1865 (di cui più volte si rimarca la dipendenza da quello francese tanto condizionato da Pothier) in tema di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni (art. 1224) e di diligenza del depositario (art. 1843), solo rispetto al quale si prevedeva il parametro di valutazione della *diligentia quam in suis*. Quindi, sottolineando l'errore sul piano storico-giuridico della dottrina civilistica italiana nella considerazione della *diligentia quam in suis* e nella attribuzione ad essa di una funzione dubbia, riporta il dato della eliminazione, nell'attuale codice civile, del criterio medesimo. L'A. allora procede ad un corretto inquadramento del criterio *de quo* nell'esperienza giuridica romana, con inevitabile attenzione alla *lex quod Nerva* e alla interpretazione che di essa fu

data soprattutto da Bartolo, la cui dottrina dominò a lungo¹. Chiude il saggio uno sguardo al BGB, ove il criterio di responsabilità per l'inadempimento trova collocazione in più di un paragrafo, e cioè in riferimento ad una molteplicità di rapporti.

Ultimo saggio della triade [*Itinerari di (dis)continuità dal diritto romano ai diritti europei*] è infine la discussione del libro di G. Santucci, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche romane*, Bologna, 2010². Dopo aver esposto il fine dell'opera (ispirata all'insegnamento dei Fondamenti romanistici del diritto europeo) e la sua struttura (un'introduzione inedita e «tre contributi diretti a comprendere figure giuridiche moderne alla luce delle fondamenta romanistiche», p. 58), Mercogliano si sofferma sulla introduzione, in cui viene articolatamente esposta la scelta metodologica, tutta tesa verso la storia, quale bussola per orientarsi nei tre percorsi in cui si snoda l'opera. Percorsi (in tema di *utilitas contrabentium*, di *diligentia quam in suis*, di credito 'personale' del socio) che vengono seguiti dall'A. con un'attenzione che arricchisce la già ben precisa linea – diacronica – tracciata da Santucci: una lettura più approfondita, con qualche spunto critico, concerne, com'è intuitivo, il capitolo inerente al criterio di imputazione della responsabilità, di cui Santucci ipotizza un originario ambito di applicazione nel quadro della *fiducia*. Il giudizio finale sull'opera, ampiamente positivo, ne mette in risalto uno dei

¹ Una interessante disamina del percorso della *diligentia quam in suis* dal diritto romano alle codificazioni nazionali è operato da L. MAGANZANI, *La 'diligentia quam in suis' del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*, Milano, 2006, lavoro più volte richiamato da Mercogliano.

² Di questo volume è apparsa di recente (2018) una seconda edizione, le cui novità sono illustrate dall'Autore nella Prefazione (p. 8): quella più evidente concerne la eliminazione del capitolo inerente al credito personale del socio e all'inserimento di un nuovo capitolo su 'L'*iniuria* nell'illecito aquiliano'.

pregi cui Mercogliano sembra tenere particolarmente, ovverosia l'adeguatezza del metodo per lo studio e per l'insegnamento di una materia (i Fondamenti romanistici del diritto europeo, appunto) alla quale lo stesso Mercogliano si dedica da tempo.

Il quarto saggio, in materia di '*Negotium*', si intitola *Aspetti teorici del negozio giuridico. Appunti romanistici* e ha il pregio di mostrare, attraverso il paradigma di una delle costruzioni dogmatiche di più ampia ricaduta in campo giuridico, in cosa sia consistito (e consista tutt'oggi) l'apporto delle fonti romane nell'elaborazione di categorie trasversalmente valide, dando conto nel medesimo tempo delle variegate prese di posizione assunte dagli studiosi circa l'uso che di tali categorie si può fare nell'illustrare le Istituzioni di diritto romano. L'A., invero, prendendo spunto dal manuale privatistico di Guarino e confrontandolo con quello di Talamanca, accenna alle diverse scelte compiute in letteratura in ordine alla metodologia da adottare nel trattare degli atti giuridici privati nell'antica Roma³, posto che i Romani probabilmente conoscevano un'accezione 'astrattizzante' e unificante del termine *negotium*⁴, ma che di certo non elaborarono mai una teorica organica sull'argomento. Mercogliano ripercorre quindi le tappe della configurazione scientifica della categoria, assumendo come imprescindibile punto di partenza il noto lavoro di Nettelbladt, cui si attribuisce la prima formulazione terminologia del 'negozio

³ Per un inquadramento generale sulla manualistica di fine Ottocento, si v. E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla Prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. Birocchi e M. Brutti, Torino, 2016, 31 ss. (e, con specifico riferimento al negozio giuridico, 7 nt. 24).

⁴ L'A. riporta in tal senso diversi passi delle *Institutiones* gaiane, nonché alcuni passi (di Paolo e Gaio) tratti dai *Digesta* e un testo dei *Tituli ex corpore Ulpiani*.

giuridico⁵, passando per la scuola storica tedesca (congiunta al Tardo giusnaturalismo proprio dagli studi di Nettelblatt e di J.G. Darjes) sino alla romanistica italiana di fine Ottocento, con particolare attenzione a Betti ed alle sue dottrine, tanto lontane dal ‘dogma della volontà’ di savignyana memoria e proiettate invece nel senso di una ‘utilità sociale’ e di un’attenzione verso le esigenze collettive.

Incentrato su di un altro tema trasversale e assai attuale (*‘Aequitas’*)⁶ è anche l’ultimo saggio, intitolato *Italia ‘legibus fundata’*. *Rileggendo la prolusione camerte di Scialoja su diritto positivo ed equità*: un’analisi della prolusione che l’insigne romanista pronunciò nel novembre 1879, con uno sguardo alla necessità di definire le linee guida di un ordinamento giuridico che fosse avvertito come ‘giusto’ nell’intero Paese, da poco erto a Nazione, ma ancora privo di un’effettiva unità. Esaltando il valore delle prolusioni e della figura, umana e di studioso, di Scialoja, Mercogliano mette in luce la strenua difesa che del diritto positivo assunse il Maestro, pur con l’onestà intellettuale e la sensibilità da storico di riconoscerlo imperfetto e bisognoso di continui adeguamenti ai mutevoli bisogni sociali; a tale bisogno, secondo il suo insegnamento, deve

⁵ A D. Nettelblatt si deve la prima, compiuta teorica del *negotium iuridicum*, ma una elaborazione dottrinale si era già registrata con lo studioso tedesco Altusio, il quale aveva a sua volta tratto spunto dalle teorie dell’Umanista François Connan. Vi è altresì da aggiungere che la figura del negozio risulta menzionata per la prima volta in un’epitome anonima in lingua provenzale, redatta tra il 1155 e il 1162 e basata su fonti romane: in ordine a tutto ciò v. L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, II. *Dalla crisi dello ‘ius commune’ alle codificazioni moderne. Lezioni*², Torino, 2010, 206 s.

⁶ Tra i numerosi contributi in materia, riteniamo qui di ricordare simbolicamente lo studio di L. SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell’‘aequitas’*. *Lezioni*, Torino, 2013, in quanto frutto della rielaborazione e dell’approfondimento di una lezione tenuta proprio presso l’Università di Camerino.

soccorrere il giurista che, quale interprete delle nuove istanze, ha il delicato ruolo di evitare che il diritto si trasformi in «odioso formalismo senza sostanza». L'equità potrà fungere da ausilio interpretativo, ma sempre che essa venga mediata dalla legge, espressione della volontà statale, unica possibile fonte di produzione del diritto: l'esortazione di Scialoja ad «inchinare la privata volontà...dinanzi al volere dello Stato» poiché «solamente così si possa mantenere intatta quella libertà che fu dai padri con tanta fatica conquistata» (p. 115) ci sembra far rivivere le celeberrime parole dell'Arpinate.⁷

Tra i vari fili che tengono legati insieme i cinque saggi, due ci appaiono particolarmente significativi: quello della 'vitalità' del diritto romano e quello dell'evoluzione dell'elemento della 'volontà'. Rispetto a quest'ultimo, degna di nota appare in particolare la concezione via via elaborata del negozio giuridico. Non è un caso, del resto, che la prima teorica sull'argomento si debba ad un allievo della scuola wolffiana ove venne ripresa e assunta a fulcro del sistema la nozione leibniziana di 'soggetto di diritto', che diveniva così il destinatario delle norme che imponevano doveri e istituivano diritti⁸: una teorica cioè in cui la volontà del singolo, di cui il negozio rappresenta la massima espressione in campo giuridico, assurge al tempo stesso a fonte e a fine del diritto oggettivo. Ma l'elemento volontaristico, dopo l'acme pandettistico, subisce, nei primi decenni del Novecento, un forte ridimensionamento⁹, che altro non è se non una conseguenza

⁷ Cic. *pro Cluent.* 53.146: ... *legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus.*

⁸ L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione*, cit., 35.

⁹ Sulle alterne vicende circa la rilevanza dell'elemento della 'volontà' nelle interpretazioni degli studiosi, si v. C. CASCIONE, *'Consensus'. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli, 2003, 180 ss. Alcuni spunti si

dell'affermarsi di nuove ideologie politiche in una società che sta abbandonando l'ottica individualistica borghese per prendere consapevolezza di nuove dimensioni 'di massa'¹⁰. Ciò va di pari passo con la necessità di modulare lo strumento del negozio giuridico tenendo conto di una prospettiva sempre più ampia, tale da coinvolgere, nel nuovo millennio, tutto l'ecumene, sì da proiettare le esigenze del singolo (comunque diverse da quelle del protagonista unico ottocentesco) in un contesto che oseremmo definire destrutturato. L'elemento della volontà, declinato in ambito affatto diverso, fa da sfondo anche alla triade dei densi saggi in materia di *Diligentia quam in suis*: invero, l'interpretazione dei diversi passi in cui compare questo sfuggente criterio di attribuzione della responsabilità del debitore resta in qualche modo condizionata dall'idea di una suddistinzione ed articolazione tarda dei parametri 'sogettivi' di imputazione¹¹.

Ma è l'altro 'fil rouge' a rappresentare la chiave di volta e la ragione stessa di questa elegante raccolta.

È da oltre un secolo, invero, che si agita una dibattutissima questione (che annovera tra le sue cause efficienti – pur in periodi storici e con valenza differenti – la celeberrima proclamazione di

rinvengono anche in R. MARINI, *'Contrarius consensus'*, Padova, 2017, 11 ss., 167 ss., con altre indicazioni bibliografiche.

¹⁰ Un efficace lavoro di sintesi storica e di interpretazione dei cambiamenti avvenuti nel secolo appena trascorso è il volume di M.L. SALVADORI, *Il Novecento. Un'introduzione*, Bari, 2002.

¹¹ Sin dalla prima pagina, Mercoglianò ha cura di precisare che tra gli studi sulla configurazione della responsabilità contrattuale in diritto romano «...si incontrano contributi che estromettono dal sistema classico di responsabilità, presumibilmente a carattere oggettivo, questa particolare figura di *diligentia*, per sospingerla nell'accogliente cornice tardoantica dai tratti più marcatamente soggettivi». Cfr. anche p. 44 s.

Scialoja sulla morte del diritto romano puro¹², l'entrata in vigore del BGB, le inquietudini espresse da Koschaker¹³) sulle ragioni e le modalità della sopravvivenza del diritto romano¹⁴, nei due estremi della 'Aktualisierung' e della 'Historisierung'¹⁵. Questione che ha avuto, tra gli altri, il merito di aver consentito, quale precipitato legislativo di una intensa riflessione dottrinale, l'introduzione del corso di Fondamenti del diritto europeo¹⁶, di cui, nel tempo, sono state puntualizzate le finalità, pur nella fisiologica e fruttifica diversità di approccio che ciascuno studioso ha deciso di adottare nell'impostazione dell'insegnamento. E le numerose opere dedicate a questa nuova disciplina hanno dimostrato (se mai ce ne fosse stato il bisogno) che il diritto romano, soprattutto nel suo versante formativo del giurista-interprete, «sta benissimo»¹⁷.

¹² V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera al Prof. F. Serafini*, in *AG*, 26, 1881, 486 ss., lettera richiamata dallo stesso Mercogliano (108 nt. 7), il quale ricorda altresì che essa è stata riedita con alcune brevi considerazioni introduttive da F. AMARELLI, *L'«insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, in *Index*, 18, 1990, 59 ss.

¹³ P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, München, 1938.

¹⁴ E, in assoluto, della storia del diritto: cfr. P. CARONI, *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina 'altra'*, Milano, 2009. Imprescindibile sul tema, a nostro giudizio, la lettura degli atti del Convegno 2015 della Società Italiana di Storia del Diritto dal titolo *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, cit., ove copiosa bibliografia.

¹⁵ Sull'«attualità» (e non già 'attualizzazione') del «non vigente» assai accattivanti risultano le pagine di A. LOVATO, *Del buon uso del diritto romano*, Napoli, 2012.

¹⁶ Insegnamento introdotto (con decreto del MIUR n. 537 del 21 dicembre 1999) prima nelle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e poi nei corsi di laurea.

¹⁷ Un'affermazione, questa, che abbiamo sentito pronunciare più volte dal prof. L. Garofalo, la cui attenzione alla problematica emerge in numerosi lavori scientifici, tra i quali ci sembra emblematico, anche in relazione alle tematiche

Tra queste opere, i ‘Saggi di diritto romano’ di Mercogliano, *in primis* per la scelta degli argomenti (caratterizzati tutti da una forte metastoricità), quindi per l’impostazione dell’analisi, infine per alcune esplicite riflessioni¹⁸ circa la necessità degli ‘occhiali dello storico’¹⁹ nella osservazione del fenomeno giuridico, si inseriscono a pieno titolo.

PAOLA PASQUINO

Assegnista di ricerca

Diritto Romano e Diritti dell’Antichità

Università degli Studi di Salerno

E-mail: paolapasquino@yahoo.it

affrontate da Mercogliano, il volume *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova, 2008, non a caso apparso nella collana ‘*Il giurista europeo*’.

¹⁸ Si leggano in particolare, tra i vari esempi, le considerazioni sul valore della comparazione e della storia, con il richiamo alle parole di M. Talamanca (p. 55 s.) e le valutazioni intorno alla calzante introduzione dell’opera di Santucci (discussa da Mercogliano) in ordine al ruolo del diritto romano nella tradizione giuridica europea (p. 59 ss.)

¹⁹ Mi sia consentito adattare il noto titolo, ‘*Gli occhiali del giurista*’, della rubrica tenuta per molti anni da A.C. Jemolo sulla *Rivista di diritto civile* (le note e i commenti sono stati poi raccolti ed editi a Padova in due volumi, nel 1970 e nel 1985): la metafora è stata resa ancor più celebre dalla ‘discussione’ (su ‘*La formazione del giurista nell’Europa unificata*’) di P. GROSSI, *Gli «occhiali» del giurista.*, in *Panorami. Riflessioni discussioni e proposte sul diritto e l’amministrazione*, 3, 1991, 241 ss.

